



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 23 DEL 30/06/2016

OGGETTO:	Divieto di vendita e/o somministrazione di alcolici e comuni bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro nel corso della manifestazione "CARNEVALE ESTATE IN ROSA A FANO"
-----------------	--

IL SINDACO

- PREMESSO che in alcune zone del territorio comunale fanese e nello specifico, nel Centro storico, Lungomare Sassonia, Zona Lido e Torrette di Fano avrà luogo il 01.07.2016 la manifestazione denominata "CARNEVALE ESTATE IN ROSA A FANO", organizzata dall'Ente Carnevalesca che prevede iniziative, spettacoli e concerti che si svolgeranno nel corso della notte compresa tra venerdì 01 e sabato 02 luglio 2016
- VISTA la delibera di Giunta Comunale n.269 del 24.06.2016 avente per oggetto "Patrocinio ed altri benefici aventi riflessi economici concessi dal Comune di Fano "Assessorato alla Cultura e Turismo" all'Ente Carnevalesca per la realizzazione della manifestazione denominata "Carnevale....estate in rosa a Fano" che si svolgerà in Piazza XX Settembre Lungomare Sassonia Zona Lido e Torrette di Fano il giorno 1° luglio 2016" con la quale l'Amministrazione nel riconoscere l'elevata valenza turistica della manifestazione ha deliberato di concedere il patrocinio e benefici economici all'Ente Carnevalesca per la realizzazione di tutte le iniziative ad essa collegate;
- Vista l'ordinanza n. 203 del 30/06/2016 con la quale il Dirigente del Settore I Risorse umane e Tecnologiche per la buona riuscita dell'evento ha disposto la deroga ai limiti acustici nelle zone del territorio comunale di svolgimento degli eventi connessi e collegati alla manifestazione "Carnevale....estate in rosa a Fano"
- Ritenuto plausibile, in occasione dell'evento in oggetto prevedere un notevole afflusso di persone
- Considerato che in occasione di manifestazioni simili, trattenimenti musicali, danzanti, concerti, e spettacoli in senso lato si è rilevato un incremento di consumo di bevande, con conseguente aumento di abbandoni di bottiglie e di bicchieri in vetro (a volte in frantumi) sul territorio ed in prossimità dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne.
- Considerato che tali oggetti possono essere impropriamente utilizzati quali corpi contundenti nell'ambito di fenomeni illeciti in danno a persone e/o cose;
- Considerato che i fenomeni descritti oltre ad essere causa di degrado ambientale ed al decoro urbano, determinano problematiche legate alla tutela dell'incolumità delle persone, nonché alla sicurezza urbana;
- Ritenuto pertanto per ragioni di ordine pubblico di dover evitare possibili danni a cose e a persone nonché possibili pericoli per la generale incolumità pubblica;
- Rilevato che il contenuto precettivo della presente ordinanza ha carattere urgente e contingibile in relazione al fatto che la fattispecie non è disciplinata da specifiche disposizioni regolamentari ovvero di legge;
- Vista la comunicazione preventiva inviata alla Prefettura di Pesaro e Urbino in data 29/06/2016;
- Vista la Legge n° 241/1990;
- Visto l'art.54 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

E' fatto divieto nelle aree di svolgimento della manifestazione "CARNEVALE ESTATE IN ROSA A FANO" e nello specifico nel Centro Storico nella fascia costiera intesa come fascia di territorio compresa tra mare e Strada Statale n 16 delimitata dai confini nord e sud del Comune

di vendita e/o somministrazione di alcolici e comuni bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro e/o lattine dalle ore 20.00 del giorno 01.07.2016 alle ore 05,00 del giorno 02.07.2016;

è altresì vietata la detenzione di bottiglie e/o bicchieri di vetro e/o lattine dalle ore 20.00 del giorno 01.07.2016 alle ore 05,00 del giorno 02.07.2016;

La violazione del divieto di cui sopra potrà comportare a carico dei trasgressori, salve più gravi e/o concorrenti fattispecie penali od amministrative nel rispetto dell'articolo 9 della L.n.689/1981, l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art.650 del codice penale;

La presente ordinanza viene inviata:

- per dovuta conoscenza alla Polizia Amministrativa, all'Ufficio Mobilità Urbana, all'Ufficio Demanio all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, all'Ufficio Turismo, all'Ufficio Cultura;
- per conoscenza e competenza sanzionatoria al Comando Polizia Municipale di Fano;
- nonchè alla Prefettura di Pesaro e Urbino, alla Polizia di Stato, al Comando Carabinieri Comando Guardia di Finanza, all'Ufficio Circondariale Marittimo per le eventuali valutazioni circa lo svolgimento di controlli per il rispetto dei divieti imposti nell'ordinanza medesima,

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Gabinetto del Sindaco-ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento:

MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Gabinetto del Sindaco Dott. Pietro Celani (tel 0721 887345).

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-Line.

Ai sensi dei principi desumibili dall'art. 3, comma 4° della Legge 241/90 si evidenzia che il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971);

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione della stessa.

Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge

Il Vice Sindaco
Stefano Marchegiani